

COMUNE DI BERZO INFERIORE
PROVINCIA DI BRESCIA



**REGOLAMENTO PER LA POSA DI
DEHORS STAGIONALI E PERMANENTI**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 11/04/2024

Art. 01

Oggetto e finalità

Il presente “Regolamento per la posa di dehors stagionali e permanenti” disciplina la realizzazione di dehors stagionali e/o permanenti, su suolo pubblico, o suolo privato gravato da servitù di uso pubblico o su suolo privato direttamente accessibile dal suolo pubblico (di seguito sempre e comunque definito “suolo”), in conformità ai principi generali di riqualificazione e valorizzazione dell’ambiente cittadino.

Le Amministrazioni comunali riconoscono la funzione positiva in termini di miglioramento dell’offerta di servizi ai cittadini ed ai turisti, di aggregazione sociale, di rivitalizzazione del paese, dell’utilizzo del suolo per la realizzazione di strutture temporanee connesse a pubblici esercizi, nell’ambito di regole codificate che ne garantiscano la compatibilità con i luoghi ed il decoro pubblico.

Art. 02

Definizione di dehors

Ai fini del presente Regolamento, per dehors si intende l’insieme degli elementi mobili e degli arredi posti in modo funzionale ed armonico sul suolo per delimitare lo spazio per il ristoro all’aperto annesso ad un pubblico esercizio (ristorante, bar, gelateria, altre tipologie di attività che lo richiedessero), insediato in sede fissa.

In relazione alla tipologia costruttiva, il dehors può essere:

Tipo 1 - aperto;

Per dehors aperto si intende lo spazio occupato senza delimitazioni fisiche che determinino un ambiente circoscritto e racchiuso.

Tipo 2 – semichiuso / Tipo 3 - chiuso

Per dehors semichiuso o chiuso si intende lo spazio occupato con delimitazioni fisiche laterali, frontali e/o di copertura che determinino un ambiente circoscritto.

In relazione alla temporalità, il dehors può essere:

- stagionale (struttura posta sul suolo per un periodo complessivo non superiore a 180 giorni nell’arco dell’anno solare)

- permanente (struttura posta sul suolo per un periodo complessivo non superiore a tre anni a far data dal giorno del rilascio della concessione per l’installazione della struttura)

Art. 03

Composizione dei dehors

Gli elementi del dehors di cui al precedente art. 2 sono così costituiti:

- a. Arredi di base: tavoli, sedie, poltroncine e panche.
- b. Elementi complementari di copertura e riparo: ombrelloni, tende a sbraccio, pergolati, gazebi, ecc...;

Gli elementi complementari di copertura e riparo installabili sono così classificati:

- per dehors del tipo 1 (aperti): copertura con ombrelloni o mediante tenda avvolgibile con estensione inferiore a 3 metri, dotata o meno di sostegni;
 - per dehors del tipo 2 (semichiusi): copertura come per il tipo 1 o mediante elementi tipo gazebo con copertura a pagoda, a padiglione, a pergola, e protezioni laterali e/o frontali.
 - per dehors del tipo 3 (chiusi): struttura chiusa rigida di tipo scatolare.
- c. Elementi accessori: elementi di delimitazione, fioriere, pedane, stufe ad irraggiamento, ecc.
 - d. Altri elementi: arredi funzionali allo svolgimento dell’attività.

Art. 04

Ubicazione e dimensioni

I dehors devono essere installati in prossimità dell'esercizio di cui costituiscono pertinenza, garantendo la maggiore attiguità possibile.

Non è consentito installare dehors, o parti di esso, se per raggiungerli dall'ingresso dell'esercizio cui sono annessi, è necessario l'attraversamento di strade adibite al transito dei veicoli, ad eccezione di strade situate all'interno dei centri storici, come perimetrati dal vigente PGT, o per le quali non sussistano situazioni di oggettivo pericolo che ne sconsiglino l'installazione. L'occupazione per i dehors, incluse le proiezioni al suolo delle sporgenze delle coperture, non può eccedere le dimensioni dell'area disponibile a seguito di concessione per l'occupazione del suolo pubblico.

Il dehors non deve occultare la vista della segnaletica stradale presente nelle immediate vicinanze della struttura.

Altresì non deve risultare occultata la vista di eventuali targhe, lapidi o cippi commemorativi autorizzati dal Comune.

I marciapiedi e le banchine possono essere occupati fino a un massimo di due terzi della loro larghezza, a condizione che venga lasciata libera una fascia utile al transito pedonale e dei portatori di disabilità di almeno cm. 90.

L'Amministrazione Comunale può negare l'autorizzazione, porre condizioni e/o limitazioni, anche quando l'anzidetta proporzione o dimensione venga rispettata, qualora ne derivassero conseguenze pregiudizievoli per il traffico, la viabilità o la sicurezza pubblica.

In nessun caso la struttura potrà occupare, nemmeno parzialmente, la carreggiata riservata alla circolazione dei veicoli.

Nei portici e nelle gallerie gravate da servitù di uso pubblico è ammessa la sola collocazione degli arredi di base e degli elementi accessori con l'esclusione di qualunque tipo di copertura. L'occupazione del suolo pubblico per i dehors potrà essere limitata ad insindacabile giudizio dell'amministrazione comunale.

Art. 05

Caratteristiche

Il dehors deve essere realizzato in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e deve risultare accessibile ai soggetti diversamente abili, salvo impossibilità tecniche comprovate, sottoscritte nella relazione dal tecnico abilitato che redige la domanda.

Su materiali lapidei o pavimentazioni pregiate il suolo deve essere lasciato a vista; pertanto non è ammesso l'uso di pedane se non nei casi in cui sia necessario colmare un dislivello significativo o eliminare barriere architettoniche.

Le strutture scatolari devono auto portarsi; pertanto devono essere semplicemente appoggiate al suolo pubblico, senza ancoraggi e con l'esclusione di sottofondazioni, basamenti di cemento e simili.

Dette strutture possono essere consentite purchè si dimostri la loro compatibilità ambientale ed architettonica con il contesto in cui s'inseriscono e con l'edificio di cui costituiscono pertinenza. La compatibilità deve essere avvalorata da dettagliata relazione tecnica.

Le protezioni laterali e frontali devono essere trasparenti.

Sugli elementi che compongono il dehors non sono ammessi messaggi e cartelli pubblicitari, ad esclusione di quelli relativi alle insegne di esercizio.

Il dehors deve essere ornato con fiori freschi e/o piante ornamentali purché di ridotte dimensioni e che non creino ostacolo al passaggio o impedimento alla vista dello spazio nel quale il dehors è inserito.

Gli eventuali sistemi di riscaldamento per esterno devono prevedere la massima sicurezza e bassi consumi energetici mediante riscaldatori di ultima generazione ad alto rendimento.

Per le coperture in tessuto devono essere usati materiali non lucidi i cui colori dovranno essere tenui con tinta unica, per un corretto inserimento nel contest e devono risultare in sintonia con l'assetto cromatico circostante.

Per le coperture di tipo rigido devono essere utilizzati materiali che garantiscano il maggior grado di trasparenza possibile, soprattutto nel caso sia opportuno garantire la percezione degli spazi pubblici e delle caratteristiche e/o elementi di pregio degli edifici circostanti. Le coperture ed i relativi ancoraggi devono essere progettati per resistere alle spinte del vento o dotati di meccanismi con anemometro, che prevedano la chiusura automatica della copertura in caso di forte vento.

Va preservata, per quanto possibile, l'unitarietà morfologica e tipologica dei centri storici; gli interventi non devono alterare i caratteri, gli elementi connotativi e le relazioni tra le diverse parti del tessuto storico meritevoli di conservazione.

Non sono consentite tipologie di dehors fisse addossate ad immobili ed a portici di valore architettonico, storico, artistico, o di pregio ambientale, vincolati ai sensi di legge o riconosciuti come tali dalle Amministrazioni comunali nell'ambito dei propri strumenti urbanistici e/o regolamentari.

Art. 06

Modalità di presentazione dell'istanza e di rilascio della autorizzazione

Il titolare di un pubblico esercizio, che intenda collocare un dehors stagionale o permanente deve ottenere la preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale. Al fine dell'ottenimento della autorizzazione di cui al precedente comma 1, il titolare del pubblico esercizio deve presentare formale istanza attraverso lo Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) o, nel solo caso di rinnovi che non apportino modifiche a quanto già autorizzato, il titolare potrà presentare la prescritta istanza tramite lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP).

Le istanze di cui al precedente comma dovranno essere corredate dalla seguente documentazione,

- breve relazione tecnica descrittiva dell'intervento, con indicazione della disciplina viabilistica vigente nell'ambito interessato dalla proposta di occupazione;
- adeguati elaborati grafici, in scala non inferiore a 1:100, nei quali siano opportunamente evidenziati lo stato di fatto dell'area interessata, l'eventuale presenza di segnaletica stradale che necessita di integrazione, ovvero la eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico, e/o di passaggi pedonali e chiusini per sottoservizi; il tutto corredato da adeguata documentazione fotografica del luogo.
- elaborati in scala non inferiore a 1:50 nei quali siano indicate le caratteristiche della struttura, con piante, prospetti e sezioni quotati dell'installazione proposta (situazione estiva ed invernale, ove siano previste soluzioni diverse) con la distribuzione degli arredi e con i necessari riferimenti al contesto edificato adiacente per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici.
(Gli elaborati devono essere redatti da tecnico abilitato all'esercizio della professione)
- indicazioni relative a tutti gli elementi significativi di arredo (tavoli, sedie e, se previsti, pedane, delimitazioni, coperture, elementi per il riscaldamento, fioriere, cestini per rifiuti), anche attraverso riproduzioni fotografiche o copie di estratti di catalogo;
- nulla osta della proprietà dell'edificio (condominio) e del proprietario dell'unità immobiliare qualora la struttura venga posta a contatto di un edificio o su area privata; nel caso l'occupazione si estenda anche in aree limitrofe rispetto alla proiezione del pubblico esercizio richiedente, occorre il nulla osta della proprietà dell'edificio (condominio), del proprietario dell'unità immobiliare e dell'esercente del negozio adiacenti;
- certificazione in ordine agli elementi d'arredo ed alle strutture portanti (stabilità, resistenza, ancoraggi, ecc. ...) con asseverazione del tecnico per la resistenza e la stabilità della struttura per la sicurezza pubblica;
- dichiarazione che gli impianti tecnologici (elettrico, riscaldamento, etc.) saranno realizzati nel rispetto delle normative vigenti, con impegno a produrre copia delle certificazioni di conformità da parte degli installatori al termine dell'installazione del dehors.

L'installazione di dehors è subordinata all'acquisizione dei seguenti pareri:

1) del Comando di Polizia Locale che valuterà, in particolare:

- la presenza dei requisiti minimi di sicurezza alla circolazione stradale;
- la sussistenza di un adeguato spazio di transito pedonale lungo il marciapiede;
- la compatibilità dell'intervento in caso di riduzione di aree destinate alla sosta.

2) la determinazione del canone unico se trattasi di occupazione suolo pubblico

3) della Commissione del Paesaggio nel caso di dehors da realizzare in ambiti soggetti a vincolo paesaggistico (in questo caso l'istanza dovrà essere inoltre corredata della richiesta di autorizzazione paesaggistica), ovvero in tutti i casi in cui il Responsabile del Procedimento ritenga opportuno avvalersi del supporto della Commissione.

4) della Soprintendenza nel caso in cui il dehors sia collocato in adiacenza o in prossimità di edifici o monumenti sottoposti a vincolo architettonico o ambientale o insistano su aree sottoposte a vincolo paesaggistico.

Nel caso di più richieste per il medesimo spazio, si procederà nella scelta tramite sorteggio.

Art. 07

Rilascio e validità dell'autorizzazione per dehors

I termini del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione dei dehors sono fissati in 60 giorni aumentati a 90 giorni per le strutture da collocare in ambito vincolato dal punto di vista ambientale o storico-artistico e monumentale e per cui sia necessario acquisire l'Autorizzazione paesaggistica.

L'autorizzazione per la realizzazione di dehors stagionali è valida per un periodo complessivo non superiore a 180 giorni nell'arco dell'anno solare, ed è soggetta a proroga e rinnovo con le modalità riportate al successivo art. 8.

L'autorizzazione per la realizzazione di dehors permanenti è valida per un massimo di tre anni dalla data del rilascio, salvo rinnovo secondo le procedure di cui al successivo art. 08.

Art. 08

Rinnovo concessione per dehors

L'autorizzazione per la realizzazione di dehors stagionali può essere rinnovata previa verifica della sussistenza delle condizioni che ne hanno consentito il rilascio e non può comunque essere soggetta a più di tre rinnovi consecutivi, indipendentemente dalla durata degli stessi, a partire dalla prima domanda presentata ai sensi del Regolamento, dopo di che dovrà essere presentata nuova domanda secondo le modalità di cui all'articolo 6.

In occasione del rinnovo dell'autorizzazione per la realizzazione di dehors stagionali o permanenti, il titolare dell'esercizio dovrà presentare:

- formale istanza almeno 60 giorni prima della scadenza, contenente la dichiarazione attestante la totale conformità del dehors rispetto a quello precedentemente autorizzato;
- documentazione comprovante i versamenti dei canoni e tributi dovuti inerenti il dehors (riferiti all'anno precedente);

Per gli interventi ricadenti in ambiti interessati da vincoli paesaggistici è necessario presentare istanza di autorizzazione paesaggistica qualora quella già rilasciata risulti scaduta. Costituisce causa di diniego per il rilascio della concessione di cui sopra, l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune, per debiti inerenti il pagamento dei canoni e dei tributi dovuti.

Art. 09
Attività consentite

L'area all'aperto utilizzata non è considerata ai fini della determinazione della superficie di somministrazione oggetto dell'autorizzazione e può pertanto essere liberamente utilizzata nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, nonché di quelle relative all'occupazione del suolo pubblico, e nel rispetto della normativa in materia di orari e di inquinamento acustico.

Nei dehors non possono essere installati banchi ed attrezzature per lo svolgimento dell'attività ad eccezione di quelle previste all'art. 3.

Eventuali intrattenimenti musicali da realizzarsi nei dehors devono essere preventivamente autorizzati dalla competente struttura comunale.

Nei dehors è vietata l'installazione di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento, compresi quelli da gioco con vincita di denaro.

Il titolare dell'autorizzazione per l'attività di esercizio pubblico ha l'obbligo di vigilare a che gli avventori che usufruiscono del dehors non rechino disturbo alla quiete pubblica del vicinato, mediante schiamazzi e rumori

Art. 10
Orari di esercizio

Il dehors osserva l'orario di apertura del pubblico esercizio di cui costituisce pertinenza fatto salvo il rispetto di quanto prescritto dalle specifiche ordinanze che regolamentano gli orari per il servizio all'aperto.

Allo scadere dell'orario disposto per l'interruzione del servizio all'aperto ed in occasione della chiusura per periodo feriale dell'esercizio, gli elementi di arredo non fissi e che possano causare situazioni di pericolo devono essere tassativamente ritirati e custoditi in luogo privato, pena l'applicazione delle sanzioni pecuniarie per la violazione del Regolamento, nonché la sospensione e, in caso di recidiva, la revoca della autorizzazione.

E' possibile installare dehors per limitati periodi della giornata, in alternanza ad usi diversi del suolo pubblico, prevedendo arredi e strutture idonee al montaggio e smontaggio celere. Nell'istanza dovrà essere specificato l'orario di occupazione.

Art. 11
Danni arrecati a terzi

Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi costituenti il dehors, deve essere risarcito dai titolari dell'esercizio commerciale. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature ed al patrimonio verde o ad altro immobile di proprietà pubblica, gli uffici comunali competenti, relativamente al tipo di danno provocato, provvedono all'esecuzione di specifici interventi di ripristino, addebitando al concessionario le spese sostenute oltre ad applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente.

Art. 12
Manutenzione del dehors

E' fatto obbligo di mantenere lo spazio pubblico dato in concessione e gli elementi che costituiscono il dehors in ordine ed in perfetto stato igienico-sanitario, di pulizia, di sicurezza, di decoro e nelle stesse condizioni in cui sono stati autorizzati.

Non può essere aggiunto alcun oggetto o struttura non previsti nell'originaria autorizzazione (teli di ulteriore protezione, graticci di delimitazione, fioriere,...) senza preventiva autorizzazione. L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per dimensione, forma e colore non richiede nuova autorizzazione.

Allo scadere del termine della concessione di occupazione suolo pubblico, o in caso di revoca o sospensione del provvedimento anzidetto, il titolare dell'esercizio è tenuto a rimuovere ogni singolo elemento del dehors ed al ripristino dello stato dei luoghi originario quandanche l'autorizzazione per la posa del dehors risultasse ancora in corso di validità.

Art. 13 **Sanzioni e misure ripristinatorie**

Nel caso in cui venga accertata l'occupazione di suolo pubblico con dehors, senza la prescritta concessione e/o in misura eccedente la superficie consentita e/o oltre i limiti temporali di efficacia della concessione, il titolare dell'attività commerciale, cui il dehors è funzionalmente connesso, è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi, mediante la rimozione dell'occupazione abusiva, entro 7 giorni consecutivi dalla contestazione.

Nel caso in cui il trasgressore non provveda, il competente Responsabile di Servizio emana atto di diffida, intimando la rimozione delle strutture abusivamente installate entro 7 giorni consecutivi dal ricevimento dell'atto medesimo.

Qualora il gestore dell'esercizio, cui il dehors è annesso, non provveda nei termini fissati al ripristino dello stato dei luoghi, le strutture sono rimosse d'ufficio con spese a carico del titolare dell'attività commerciale.

Il materiale rimosso è conservato dall'Amministrazione comunale, con addebito delle spese sostenute per la rimozione e la custodia.

Detto materiale sarà tenuto a disposizione per 60 giorni; scaduto tale termine si provvederà ad emettere provvedimento di confisca.

Nessun indennizzo è dovuto per il deterioramento delle attrezzature eventualmente verificatosi per le operazioni di smontaggio, trasporto o per qualsiasi altra causa di forza maggiore. Delle relative operazioni verrà dato atto in apposito verbale di rimozione redatto dal personale incaricato del controllo e della vigilanza.

Ferme restando le sanzioni previste per l'occupazione abusiva della sede stradale, chiunque realizzi abusivamente un dehors, ovvero non osservi le prescrizioni dell'autorizzazione, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 500,00 a Euro 1.000,00.

Per l'accertamento degli illeciti si applicano le disposizioni della Legge.

Art. 14 **Revoca e sospensione della concessione**

L'autorizzazione è sospesa da parte dell'Amministrazione comunale qualora si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- al dehors autorizzato sono state apportate modifiche rispetto al progetto approvato;
- gli impianti tecnologici non risultano conformi alla normativa vigente;
- mancanza di manutenzione che abbia determinato condizioni insufficienti di decoro, igienico- sanitarie e di sicurezza;
- casi motivati da pubblico interesse indicati al successivo art. 15.

In caso di sospensione, l'occupazione del suolo pubblico e l'attività ivi esercitata potrà riprendere solo quando sarà accertato il venir meno dei presupposti di fatto che abbiano legittimato l'adozione del provvedimento di sospensione.

L'autorizzazione è revocata qualora si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- gli elementi di arredo non vengono ritirati e custoditi secondo le modalità previste all'art. 10;
- le attività svolte sull'area autorizzata costituiscono causa di disturbo alla quiete pubblica, accertato dalle autorità competenti;
- mancato pagamento del canone se dovuto per l'occupazione di suolo pubblico e degli altri tributi di legge;
- reiterazione delle violazioni di cui al precedente comma 1;

- casi motivati da pubblico interesse indicati al successivo art. 15.

I provvedimenti di sospensione e revoca dell'autorizzazione sono adottati dal competente Responsabile del Servizio, previa notifica di atto di diffida, con cui si intima la regolarizzazione della situazione e l'eliminazione delle cause che hanno determinato le irregolarità accertate, nei termini indicati nella diffida stessa.

La sospensione dell'autorizzazione può anche essere richiesta dal concessionario qualora, per cause non dipendenti dalla sua volontà, le aree interessate non dovessero risultare disponibili.

In questo caso potrà essere richiesto il rimborso del canone versato anticipatamente. Tale rimborso potrà essere riconosciuto, su richiesta del concessionario, in detrazione al canone degli anni successivi.

Art. 15

Revoca e sospensione dell'autorizzazione per motivi di interesse pubblico

Oltre a quanto previsto al precedente art. 14, l'autorizzazione per la realizzazione del dehors può essere revocata con determinazione del Responsabile di Servizio motivata, per ragioni di interesse pubblico, previa comunicazione al destinatario con almeno 30 giorni di preavviso.

In casi di motivata urgenza la comunicazione al destinatario può avvenire con 5 giorni di preavviso.

L'autorizzazione può altresì essere sospesa con provvedimento del competente Responsabile di Servizio, per motivi d'interesse pubblico, nei seguenti casi:

- ogni qualvolta nella località interessata debbano effettuarsi lavori per l'esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi di enti erogatori di servizi. In tali casi il competente Responsabile di Servizio provvede a comunicare al destinatario la data entro cui il suolo dovrà essere reso libero da tutti gli arredi con rimozione a carico degli esercenti; tale comunicazione, qualora non comporti revoche della concessione, dovrà avvenire con almeno 10 giorni di preavviso;
- per l'effettuazione di lavori di pronto intervento che necessitino della rimozione immediata degli arredi, la comunicazione, motivata, al destinatario può avvenire in forma urgente, senza preavviso. Nel caso in cui non fosse possibile la comunicazione in forma urgente per chiusura dell'esercizio, o per comprovati motivi di tutela dell'incolumità pubblica, l'ente competente all'attività di pronto intervento è autorizzato a rimuovere le strutture. I costi della rimozione saranno a carico del concessionario;
- per altri motivi di rilevante interesse pubblico.

Nel caso di revoca o sospensione della concessione di occupazione di suolo pubblico per motivi d'interesse pubblico è previsto il rimborso del canone versato anticipatamente.

Art. 16

Disposizioni transitorie e finali

Tutte le installazioni già esistenti ed autorizzate dovranno presentare, al momento della scadenza dell'autorizzazione in atto, nuova domanda ai sensi del Regolamento. Le domande presentate prima dell'entrata in vigore del Regolamento ed ancora in istruttoria, sono esaminate in base alle norme previste dal Regolamento e pertanto gli interessati devono modificare i relativi progetti ove siano in contrasto con le nuove disposizioni.

Si fa rimando al Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa di occupazione.

Art. 17
Entrata in vigore

Il Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione e secondo le modalità previste nello Statuto comunale.

Art. 18
Deroghe per distanziamento sociale anti covid-19

Al fine di garantire il distanziamento sociale anti covid-19 e assicurare adeguato sostegno al tessuto economico locale, per tutto il periodo in cui saranno in vigore disposizioni nazionali o regionali o locali che limitano l'affollamento nei pubblici esercizi, in deroga alle disposizioni del presente regolamento:

- E' ammessa la realizzazione di dehors di qualsiasi tipologia anche qualora insistenti su stalli di sosta pubblici, nei limiti e rispetto del Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e ss.mm.ii. Sono inoltre ammesse strutture provvisorie purché garantiscano decoro e sicurezza.
- Per i dehors insistenti su area destinata a parcheggi pubblici, la superficie occupata non deve, di norma, superare quella del locale cui il dehors è asservito, arrotondata all'unità di parcheggio superiore occupato (fino a ricomprendere, cioè, lo stallo eventualmente occupato solo in parte); in ogni caso la superficie non potrà comunque risultare superiore a mq. 50.+
- Le autorizzazioni alla posa di dehors rilasciate in forza del presente articolo conserveranno validità fino a 120 giorni oltre la data di cessazione delle disposizioni nazionali o regionali di cui al comma 1. L'autorizzazione non potrà, comunque, avere durata superiore a tre anni.